



IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

In persona dei seguenti Magistrati:

Dott.ssa Gianna Maria Zannella

Presidente

Dott. Camillo Romandini

Consigliere rel.

Dott.ssa Maria Delle Donne

Consigliere

all'esito della camera di consiglio del 31.10.2023, ha pronunciato, sulle conclusioni scritte delle parti, con motivazione contestuale la seguente

SENTENZA

Nel giudizio civile iscritto al n. 8361/2018 tra:

BOLICI PAOLO, (C.F. BLCPLA50H27F592M), LIBERNINI BEATRICE, (C.F. LBRBRC51S68H501R), rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Emanuele Argento del foro di Pescara e Fabio Giorgi ed elettivamente domiciliati ad ogni effetto di legge presso lo studio di quest'ultimo in Roma, alla Via dei Gracchi n. 278, per procura in calce all'atto di appello.

- APPELLANTI - APPELLATI

CONTRO

BPER CREDIT MANAGEMENT S.C.p.A., con sede in Modena Via San Carlo n. 16, C.F. 03667810364 – società appartenente al GRUPPO IVA BPER BANCA partita IVA n.03830780361- numero REA (MO) 407516, in persona del Direttore Generale pro-tempore Dott. Giuseppe Sibilla in forza di procura speciale per atto Notaio Dott. Franco Soli del 20/06/2017, Rep. 46080/14051, quale mandataria in nome e per conto di BPER

BANCA S.p.A., giusta procura speciale in autentica del Notaio Dott. Franco Soli del 19/01/2017, Rep. 45659/13967, (già Banca Popolare dell'Emilia Romagna Società Cooperativa, giusta delibera dell'assemblea degli azionisti del 26 novembre 2016 di trasformazione in S.P.A. e cambio di denominazione sociale) Codice Fiscale: 01153230360 e Partita IVA 03830780361, cap. soc. € 1.443.925.305, con sede in Modena, via San Carlo 8/20, quale società incorporante della Banca Popolare di Aprilia S.p.a., giusta fusione per incorporazione con atto a rogito Dott. Notaio Franco Soli del 16/05/2013, Rep. N. 41764/12988, registrato a Modena il 17/05/2013 al n.6191, rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano Reali (C.F. RLESFN65D02H501U; Tel. e Fax 0773/474169; P.E.C.: avvstefanoreali@puntopec.it) e presso questi elettivamente domiciliato in Latina, Via Montesanto n. 46, come da delega in calce all'atto di appello;

- APPELLATA – APPELLANTE

Fallimento n. 75/2014 di Paolo Bolici Ditta Individuale (C.F. BLCPLA50H27F592M e P.IVA 00010121002), con sede in Anzio, Via Carlo Goldoni snc, in persona del curatore Avv. Maria Virginia Perazzoli, con l'Avv. Cristina Pettinelli (C.F. PTTCS73S48H501O) come da procura in atti.

- APPELLATO -

Oggetto: impugnazione della sentenza n. 1603/2018 del Tribunale di Latina.

Conclusioni: come da conclusioni scritte delle parti.

MOTIVAZIONE

La presente sentenza non attiene alla materia della impresa.

Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, Bolici Paolo e Libernini Beatrice hanno impugnato la sentenza n. 1603/2018 con cui il Tribunale di Latina, decidendo sulla

opposizione al decreto ingiuntivo emesso nei confronti della ditta omonima del Bolici e della garante in favore della Banca Popolare di Aprilia, nonché sulle domanda riconvenzionali nei confronti di quest'ultima per ottenere, oltre che la ripetizione di quanto dall'istituto indebitamente percepito per violazione della normativa bancaria in tema di usura, anatocismo e quant'altro, anche il risarcimento dei danni patiti in conseguenza della segnalazione dei nominativi alla Centrale rischi della Banca d'Italia, ha così statuito:

“Il Giudice Unico del Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:

- a) Dichiara improcedibile la domanda monitoria originariamente proposta nei confronti di Bolici Paolo e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- b) Accoglie l'opposizione di Libernini Beatrice e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- c) In accoglimento della relativa domanda riconvenzionale condanna la BPER BANCA SPA già BANCA POPOLARE DI APRILIA SPA al versamento in favore del Fallimento Bolici Paolo D.I. n.75/2014 della somma di € 74.752,54 oltre interessi legali dal 28/12/2012;
- d) Rigetta le ulteriori domande riconvenzionali delle parti oppponenti;
- e) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

A sostegno del gravame, gli appellanti hanno posto i seguenti due motivi:

- a) Mancato riconoscimento del danno e mancata condanna della banca ex art. 96 c.p.c.
- b) Mancato riconoscimento delle spese e competenze professionali del giudizio di prime cure.

Hanno, pertanto, rassegnato le seguenti conclusioni:

“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza denegata e reietta così giudicare:

- nel merito:

- in riforma della Sentenza impugnata, accogliere il presente appello e, in riforma dell'impugnata sentenza, condannare la Banca, in persona del legale rappresentante pro tempore, a risarcire a parte appellante il danno da liquidarsi in via equitativa; condannare la Banca, in qualità di soccombente, all'integrale pagamento delle spese relative al primo grado del presente processo.

Con vittoria integrale di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori e difensori che si dichiarano antistatari”.

Con distinto atto di appello anche la banca ha impugnato la medesima sentenza per i seguenti motivi:

- A) Erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha respinto la eccezione di estinzione tempestivamente sollevata per mancata puntuale riassunzione del giudizio da parte del fallimento della società dichiarata fallita.
- B) Erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale non ha tenuto conto che la capitalizzazione degli interessi passivi era stata effettuata nel pieno rispetto della delibera CICR, essendo stata regolarmente pubblicata in G.U. la applicazione del nuovo regime di capitalizzazione reciproca.
- C) Erroneità della sentenza nella parte in cui non sarebbe stato attribuito il giusto rilievo alla lettera 20.10.2010 avente chiara natura ricognitiva.

Ha, pertanto, così concluso:

“Voglia la Corte di Appello, in riforma della sentenza n. 1603/pubblicata dal Tribunale di Latina il 19.6.2018 a definizione del giudizio n. 5808/2012 R.G. preliminarmente:

dichiarare estinto il giudizio ai sensi dell'art. 305 c.p.c. stante la mancata riassunzione e tempestiva costituzione nei termini di tre mesi dall'interruzione;

per l'effetto, dichiarare definitivamente esecutivo nei confronti della garante Libernini Beatrice il decreto ingiuntivo opposto.

Nel merito (in ipotesi che non venga accolta l'eccezione preliminare di estinzione del giudizio):

dichiarare fondata e legittima la domanda di pagamento di cui all'ingiunzione opposta, rigetti l'opposizione spiegata e, per l'effetto, accertato che il saldo del conto è quello di cui alla richiamata ingiunzione, confermi in ogni sua parte, nei confronti della Libernini, il decreto ingiuntivo n. 1070/2012 emesso il 2 luglio 2012 da questo Tribunale;

rigetti la domanda di ripetizione svolta dal Bolici Paolo, cui la curatela si è surrogata e pertanto riformi il capo della sentenza relativa alla condanna della banca a pagare in favore del Fallimento la somma di € 74.752,54 nel senso che nulla è a questa dovuto.

Con il favore delle spese di lite”.

Nel costituirsi, le parti hanno rispettivamente concluso per il rigetto degli avversi gravami, ivi compreso il Fallimento che si è costituito nel giudizio di appello proposto dalla banca.

Disposta la riunione dei due giudizi, alla odierna udienza, sulle conclusioni delle parti a cui erano stati già concessi termini anticipati per il deposito di memorie conclusionali, la causa è stata decisa con motivazione contestuale.

Prendendo le mosse dalla preliminare questione che ha costituito il primo motivo della impugnazione della banca e relativa alla mancata declaratoria di estinzione del giudizio di primo grado per tardiva riassunzione del giudizio da parte della curatela del fallimento, la censura non è meritevole di accoglimento e, tanto meno, si impone la necessità di sollevare una questione di costituzionalità in quanto assolutamente infondata alla stregua anche della recente pronuncia della S.C. a SS.UU (Cass. SS.UU. 7.5.2021 n. 12154).

La S.C. ha infatti definitivamente affrontato e risolto la dibattuta questione della compatibilità tra l'art. 300 c.p.c. e l'art. 43 L.Fall. ed ha riaffermato il principio per cui “in caso di apertura del fallimento, ferma l'automatica interruzione del processo che ne deriva ai sensi della L.Fall., art. 43 comma 3, il termine per la relativa riassunzione o prosecuzione, per evitare gli effetti di estinzione di cui all'art. 305 c.p.c. e al di fuori delle ipotesi di improcedibilità ai sensi degli artt. 52 e 93 per le domande di credito, decorre da quando la dichiarazione giudiziale dell'interruzione stessa sia portata a conoscenza di ciascuna parte; tale dichiarazione, ove già non conosciuta nei casi di pronuncia in udienza ai sensi dell'art. 176 c.p.c. comma II^, va direttamente notificata alle parti interessate ovvero comunicata – ai predetti fini – anche dall'Ufficio giudiziario, potendo inoltre il Giudice pronunciarla altresì d'ufficio, allorchè gli risulti, in qualunque modo, l'avvenuta dichiarazione di fallimento della medesima”.

Dunque, nel caso di specie, nel quale una dichiarazione di interruzione del processo non vi è stata essendo la curatela intervenuta direttamente in udienza, sarebbe stato preciso onere della parte che ha eccepito la mancata riassunzione nei termini, fornire la prova dell'effettivo momento della conoscenza della causa di interruzione da cui far decorrere il termine per la riassunzione, prova che nel caso di specie non è stata fornita, sicchè deve ritenersi che la eccezione è stata correttamente respinta.

Anche il secondo motivo della banca non è meritevole di accoglimento.

Afferma infatti la difesa della appellante, la erroneità della decisione impugnata per non avere il ctu. e, quindi, il Giudicante. Preso atto della corretta capitalizzazione degli interessi applicati nel pieno rispetto della delibera CICR a cui la stessa di era adeguata attraverso la pubblicazione sulla GU..

Orbene, il Collegio non ignora che, secondo l'orientamento maggioritario della Suprema Corte, la sentenza della Corte costituzionale n. 425/2000, "pur non avendo interessato il secondo comma di tale disposizione, che costituisce il fondamento del potere esercitato dal CICR mediante l'adozione della predetta delibera, ha inciso indirettamente sulla disciplina transitoria dettata dall'art. 7 di tale provvedimento, in quanto, avendo fatto venir meno, per il passato, la sanatoria delle clausole che prevedevano la capitalizzazione degli interessi, ha impedito di assumerle come termine di comparazione ai fini della valutazione dell'eventuale peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, in tal modo escludendo la possibilità di provvedere all'adeguamento delle predette clausole mediante la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, come consentito dal comma secondo dell'art. 7, e rendendo invece necessaria una nuova pattuizione" (Cass. civ., Sez. I, ord. 21.6.2021, n. 17634; conf. Cass. civ., Sez. I, 19.5.2020, n. 9140; Cass. civ., Sez. I, 21.10.2019, n. 26769; Cass. civ., Sez. I, 21.10.2019, n. 26779). A tal riguardo, la Suprema Corte ha osservato, da un lato, che la pronuncia di incostituzionalità investiva il tema della validazione delle clausole anatocistiche fino al momento in cui è divenuta operante la delibera CICR, senza tuttavia incidere sull'attribuzione al CICR del potere di regolamentare il transito dei vecchi contratti nel nuovo regime, dall'altro che la portata retroattiva della pronuncia d'incostituzionalità dell'art. 25, co. 3, del d.lgs. n. 342/1999, impone di considerare nulle le clausole anatocistiche inserite nei contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR, essendo irrilevante l'eventuale adeguamento intervenuto medio tempore. Ad avviso di questo giudicante, la tesi condivisa dal giudice di

primo grado è dunque da condividere e, pertanto, il motivo del gravame va respinto essendo stato rideterminato il saldo del rapporto di c/c in senso positivo per la correntista come da ctu. fatta propria dal Primo Giudice.

Ne consegue, che corretta è la conclusione a cui è pervenuto il Giudice di prime cure che ha rideterminato, sulla scorta della ctu., il saldo del rapporto di c/c a favore della correntista.

Anche l'ultimo motivo non è accoglibile, atteso che la lettera 20.10.2010, lungi dall'aver valore ricognitivo del debito, in ogni caso è stata travolta dalla prova adeguatamente emersa nel corso del giudizio della nullità della clausola pattizia di capitalizzazione degli interessi che non può dirsi sanata, per le ragioni esposte in precedenza, dalla intervenuta delibera CICR. E dalla pubblicazione sulla G.U. delle nuove condizioni.

Non miglior sorte meritano, in verità, anche i motivi a sostegno del gravame degli appellanti Bolici e Libernini.

Quanto al primo inerente il mancato riconoscimento del danno ad essi derivante dalla segnalazione alla Centrale Rischi dei loro nominativi, se è ben vero che all'esito del giudizio è emerso un credito in favore della parte correntista rispetto al saldo determinato dalla banca, è altrettanto vero che non è sufficiente tale segnalazione, per quanto illegittima, per giustificare il riconoscimento di un danno, che non è certamente da ritenersi in re ipsa, essendo piuttosto necessario dimostrare concretamente di aver appunto subito un danno all'immagine ovvero di non aver potuto, ad esempio, ai fini patrimoniali, ottenere la erogazione di un finanziamento se non a tassi maggiori o con ulteriori e più gravose garanzie (Cass. 132647/2020).

Nel caso di specie, alcuna prova è stata fornita dagli appellanti e la domanda è stata quindi correttamente respinta.

Anche la domanda ex art. 96 c.p.c. è stata giustamente respinta, atteso che non vi sono elementi per sostenere che vi sia stato un comportamento gravemente scorretto della banca, anche in considerazione della evoluzione giurisprudenziale nel corso degli anni in tema di capitalizzazione degli interessi e di adeguamento alla delibera CICR.

Quanto, infine, al motivo inerente la presunta errata statuizione sulle spese, correttamente il Primo Giudice ha tenuto conto della reciproca soccombenza ed ha pertanto provveduto alla loro integrale compensazione.

Passando al regime delle spese del presente grado, esse possono essere ugualmente compensate tra la banca ed i signori Libernini e Bolici, sia in ragione della reciproca soccombenza, che per complessità della vicenda e il complessivo comportamento processuale tenuto dalle parti, mentre vanno poste a carico della banca quelle da liquidarsi in favore del Fallimento appellato, come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 1603/2018 del Tribunale di Latina proposto da Bolici Paolo e Liberini Meatrice, nonché su quello proposto dalla BPER Banca s.p.a. e per essa la sua mandataria BPER CREDIT MANAGEMENT S.C.p.A., ogni ulteriore istanza ed eccezione disattese, così provvede:

rigetta entrambi gli appelli e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata.

Compensa le spese tra il Bolici, la Libernini e la BPER Credit Management S.C.p.A.;

condanna la Banca e per essa la sua mandataria, alla rifusione in favore del Fallimento di Paolo Bolici Ditta individuale delle competenze del presente grado del giudizio che per l'intero liquida in € 9.991,00 oltre spese gen., IVA e CPA come per legge.

Dà atto della sussistenza nei confronti degli appellanti dei presupposti richiesti dall'art. 13 comma 1 quater primo periodo D.P.R. 30.5.2002 n. 115 per il pagamento del doppio del C.U., se dovuto.

Così deciso alla camera di consiglio del 31.10.2023.

Il Presidente

Dott.ssa Gianna Maria Zannella

Il Consigliere Relatore

Dott. Camillo Romandini